



Provincia di Modena

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

SCHEMA DI

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI MODENA, ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA E I SOGGETTI GESTORI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE URBANE AL SERVIZIO DI AGGLOMERATI DI CONSISTENZA UGUALE / MAGGIORE A 2.000 ABITANTI EQUIVALENTI

Premessa

Il presente Protocollo viene stipulato per il corretto svolgimento dell'attività di controllo degli scarichi delle acque reflue urbane al servizio di agglomerati di consistenza uguale / maggiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE) ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e relative disposizioni di cui al Paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III del medesimo decreto.

Per la concreta attuazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 152/2006, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la Deliberazione n° 1299 del 3 luglio 2001 integrata successivamente dalla Deliberazione n° 2241 del 29 dicembre 2005, con le quali vengono fornite concrete linee applicative alle attività di controllo degli scarichi in acque superficiali delle acque reflue urbane; con la Legge Regionale 1 giugno 2006 n° 5 la Regione Emilia Romagna ha confermato le funzioni in materia ambientale conferite alla Province dalla legislazione regionale previgente e, in particolare, le competenze in materia di controllo degli scarichi di acque reflue urbane.

Le direttive Regionali di cui sopra rimandano l'attivazione dei sistemi di controllo a specifici protocolli d'Intesa da svilupparsi a livello locale fra Provincia, la Sezione Provinciale di ARPA e i soggetti Gestori degli Impianti.

Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 337/2006 è stato approvato un primo Protocollo d'Intesa, successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 99/2007, la cui validità è stata prorogata con Delibera di Giunta n. 598/2009 fino all'entrata in vigore di un nuovo Protocollo d'Intesa.

Premesso che negli ultimi anni sono avvenute significative modifiche al sistema fognario-depurativo con accorpamenti di agglomerati e la realizzazione di nuovi impianti di depurazione, il presente Protocollo è finalizzato alla pianificazione ed al rispetto del numero minimo di controlli annuali allo scarico delle acque reflue urbane stabilito dall'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, in base alla potenzialità dell'impianto e alla consistenza dell'agglomerato, nella configurazione fognaria - depurativa aggiornata.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nel territorio della provincia di Modena con potenzialità uguale / maggiore a 2.000 AE al servizio di agglomerati di consistenza uguale / maggiore a 2.000 AE, che siano dotati di trattamento secondario o equivalente adeguato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e quindi autorizzati dalla Provincia di Modena allo scarico in acque superficiali nel rispetto della Tabella 1 (nonché 2 e 3 se dovute) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; specificatamente si applicherà agli scarichi indicati in allegato cui si rimanda per la definizione dettagliata dei singoli impianti, dei relativi agglomerati serviti e dell'Ente Gestore di competenza.

2. PIANO DEI CONTROLLI

2.1 Numero di campioni e ripartizione del piano di campionamento annuale

L'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 fissa il numero minimo di campioni per anno da effettuare sugli scarichi delle acque reflue urbane per la verifica del rispetto delle Tabelle 1 e 2 dell'allegato stesso, in base alla potenzialità del relativo impianto di depurazione, come di seguito riportato.

potenzialità impianto in A.E.	numero campioni
2.000 – 9.999	12 il primo anno e 4 negli anni successivi purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni
10.000 – 49.999	12
50.000 e oltre	24

Depuratori con potenzialità da 2.000 a 49.999 A.E.

***Di norma** è demandata ai relativi Gestori l'intera attività di controllo (quindi campionamento e analisi), della Tabella 1 e Tabella 2 se dovuta, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 a copertura almeno del numero minimo di campioni stabilito nello stesso Allegato 5. Su tali impianti ARPA si riserva di sostituirsi al gestore nell'attività di cui sopra con un controllo annuale a campione.*

Rimane in ogni caso valida la norma per cui, per la sola classe di impianti con potenzialità compresa tra 2.000 e 9.999 AE, i 12 campioni minimi annuali per impianto, qualora conseguano il giudizio di conformità (Tabella 1 e/o Tabella 2) potranno ridursi a 4 negli anni successivi (per ritornare a 12 alla prima singola non conformità di uno dei 4 campioni): le eventuali riduzioni o il ritorno ai 12 campioni saranno oggetto di specifiche comunicazioni da parte del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche della Provincia di Modena.

Per i soli impianti gestiti direttamente dai Comuni di Fanano, Fiumalbo e Montese si demanda al Gestore (Comune) solo il 50% dell'attività di controllo (campionamento e analisi): ARPA e Gestore effettueranno i campionamenti in modo alternato.

Depuratori con potenzialità > 49.999 AE

E' demandato ai relativi Gestori il **50% dell'attività controllo degli scarichi** (quindi campionamento e analisi). Rimane a carico di ARPA il rimanente 50% dei campionamenti ed analisi. ARPA e Gestori effettueranno i campionamenti in modo alternato.



Rispetto al numero minimo di campionamenti di cui alla precedente tabella, **un numero almeno pari di autocontrolli sullo scarico e sui reflui in ingresso deve essere garantito dal Gestore** (i campioni in ingresso devono essere eseguiti nelle 24, massimo 48 ore, immediatamente precedenti il campionamento in uscita). Si ribadisce che per il controllo della conformità ai limiti delle suddette Tabelle 1 e 2, autocontrolli compresi, vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Il numero annuale di controlli da eseguire per il rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 è indicato nel seguente schema.

potenzialità impianto in AE	numero campioni
2.000 - 9999	1
10.000 - 49999	3
50.000 e oltre	6

Prelievo e analisi dei campioni relativi ai limiti di Tabella 3 rimangono totalmente a carico di ARPA.

Si precisa che relativamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, BOD₅ e COD, il loro controllo sul campione prelevato da ARPA per la verifica della Tabella 3 vale comunque come controllo "in Tabella 1" ed i relativi limiti di emissione da rispettare sono appunto quelli della stessa Tabella 1 e non quelli della Tabella 3; similmente il parametro Fosforo totale controllato da ARPA in Tabella 3 dovrà rispettare il relativo limite (10 mg/l) ma verrà comunque conteggiato nella media annuale il cui limite è stabilito dalla Tabella 2 (1 mg/l per impianti > 100.000 AE e 2 mg/l per impianti compresi tra 10.000 e 100.000 AE) e, analogamente per l'Azoto dovrà essere rispettata la tabella 3 per i parametri Azoto Ammoniacale e Azoto Nitrico, mentre sarà utilizzato il valore del parametro Azoto totale nella media annuale il cui limite è stabilito dalla Tabella 2 (10 mg/l per impianti >10.000 A.E. e 15 mg/l per impianti compresi tra 10.000 e 100.000 A.E.). In tal modo, per quegli impianti cui l'**attività di controllo minima** è stata interamente demandata al Gestore è fatta salva la disposizione regionale (cfr. cap. 5 lett. a DGR 2241/05) per cui non è possibile prevedersi la **completa attività di controllo** (e quindi il conseguente giudizio di conformità annuale) a carico del Gestore.

Quando e se specificati nella relativa autorizzazione allo scarico, la verifica analitica riguarderà solo i parametri indicati.

Si rimanda agli allegati per il dettaglio del piano di controllo specifico per impianto.

2.2 Cadenze temporali del piano dei controlli e degli autocontrolli

I piani dei controlli e degli autocontrolli devono relazionarsi ed integrarsi evitando sovrapposizioni e prevedendo prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno acquisendo in tal modo un monitoraggio lineare e omogeneo della qualità dei reflui scaricati.

La distribuzione temporale dei campioni è articolata in modo da garantire una serie significativa di dati che, oltre alla verifica di conformità, consentano una migliore comprensione sull'origine delle eventuali non conformità riscontrate e l'arricchimento delle conoscenze sul sistema depurativo del territorio provinciale.

La ripartizione mensile dei campioni deve avvenire indicativamente secondo i criteri previsti al punto A3 della DGR 1299/01.

ARPA provvede entro il 15 dicembre di ogni anno alla stesura del programma relativo ai campionamenti che saranno effettuati dal Gestore per conto di ARPA e degli autocontrolli, previ opportuni contatti con quest'ultimo, riservandosi lo spazio temporale per effettuare quelli di propria competenza.

Il Programma complessivo viene quindi inviato da ARPA alla Provincia e ai Gestori.

2.3 Analisi "in doppio"

*I Gestori sono tenuti ad effettuare un'ulteriore analisi secondo i parametri della Tabella 1 e Tabella 2 se dovuta, sul campione effettuato da ARPA per la verifica della Tabella 3: tali risultati, dei Gestori, **non saranno considerati ai fini del giudizio di conformità** ma fungono esclusivamente come prova "in doppio" al fine di verificarne il livello di ripetibilità e la congruenza rispetto agli stessi risultati ottenuti da ARPA.*

3. CAMPIONAMENTO

3.1 Campionatori

Gli impianti al servizio di agglomerati con consistenza ≥ 5000 A.E. devono essere dotati, entro il **30 giugno 2014** di campionatore automatico allo scarico, fisso, refrigerato e autosvuotante, **da mantenere in funzione 24 ore su 24**; sono fatti salvi i campionatori già installati alla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Per gli impianti al servizio di agglomerati di classe inferiore deve comunque essere garantita la pronta disponibilità di un campionatore automatico mobile da collocare a richiesta di ARPA presso lo scarico da controllare. Specifiche esigenze o situazioni contingenti che non permettano di adempiere alle suddette disposizioni andranno comunicate ad ARPA, posto che non dovranno influire in ogni caso sul numero complessivo di campioni da prelevare e sulla loro corretta modalità di prelievo.

Gli campionatori fissi dovranno essere programmati in modo che sia sempre disponibile la quantità di acqua reflua necessaria per l'effettuazione del campione medio composito delle 24 ore.

ARPA provvederà ad informare il Gestore entro le ore 9.00 dell'intenzione di procedere al campionamento e nel contempo concorderà l'orario in cui il Gestore dovrà essere presente sul posto.

3.2 Punti di prelievo

Il punto di prelievo allo scarico deve essere sempre il medesimo (come del resto quello per il campionamento dei reflui in entrata) e posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore: in ogni caso tra i due punti non deve esistere alcuna possibilità di intercettazione e/o introduzione di qualsiasi tipologia di reflui o altro materiale. I punti di prelievo allo scarico e dei reflui in entrata sono quelli indicati nelle allegate planimetrie dei relativi impianti fornite dai Gestori.

3.3 Procedure, tecniche di campionamento e trasporto del campione

Per le metodologie di campionamento si deve fare riferimento ai metodi IRSA-CNR e UNICHIM.

Al fine di una corretta valutazione / comparabilità dei risultati analitici, tutti i prelievi di cui trattasi (per conto di ARPA, autocontrolli compresi i campioni in ingresso) dovranno essere di tipo medio composito nell'arco di 24 ore.

Il campione medio, ritirato dopo 24 ore, può essere suddiviso nelle diverse aliquote da inviare all'analisi, dopo averlo omogeneizzato, oppure inviato tal quale al laboratorio di analisi; il trasporto e la conservazione del campione devono avvenire assicurandone la refrigerazione a $4\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Si rimanda in ogni caso alle disposizioni dell'Allegato II della DGR 1299/01; per le modalità operative puntuali si rinvia altresì agli opportuni accordi tecnici fra ARPA e Gestori.

Si rimanda al punto D della DGR 1299/01 circa le strutture laboratoristiche utilizzate dal Gestore per eseguire il Piano di controllo.

Quale verbale di campionamento il Gestore dovrà utilizzare esclusivamente il modulo allegato al presente Protocollo; i campioni prelevati per conto di ARPA saranno consegnati accompagnati dal relativo Verbale, mentre i Verbali relativi agli autocontrolli (in questo caso barrare lo spazio riservato ad ARPA) in entrata e in uscita dovranno essere conservati almeno per tutto l'anno successivo a quello di riferimento e tenuti a disposizione per eventuali controlli.

4. ANALISI DEI CAMPIONI

Come già menzionato, le analisi di tutti i campioni prelevati da ARPA, saranno effettuate dal laboratorio del Dipartimento Tecnico della Sezione Provinciale ARPA di Reggio Emilia.

Relativamente alle analisi effettuate dai Gestori sugli autocontrolli e sui campioni effettuati per conto di ARPA ai depuratori con $\text{AE} < 49.999$ in merito ai parametri Solidi Sospesi Totali, BOD_5 e COD (oltre a Fosforo e Azoto quando e se dovuto il rispetto della Tabella 2 dell'Allegato 5) le metodiche da utilizzare, e i relativi limiti di rilevabilità da osservare, sono quelle stabilite dal Manuale n° 29/03 APAT IRSA CNR; eventuali varianti operative dovranno essere preventivamente concordate con ARPA.

5. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEI CAMPIONI E TRASMISSIONE DATI

Tenuto conto che lo schema individuato nel presente documento risponde all'esigenza di definire un programma di lavoro per garantire il "numero minimo dei controlli di legge", la valutazione della conformità dei campioni resta comunque in capo all'ARPA in stretto raccordo con la Provincia. **Per la valutazione della conformità saranno considerati i dati di tutti i controlli analitici sullo scarico compiuti da ARPA e Gestore (autocontrolli compresi)** per il rispetto Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, cui verrà applicato lo schema riportato nell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, relativo al numero di campioni eventualmente non conformi alla Tabella 1, ammissibili su base annua.

*Tutti i dati relativi all'applicazione del Protocollo devono essere trasmessi dai Gestori con **cadenza trimestrale**, entro i 15 gg. successivi al trimestre di riferimento, alla Sezione Provinciale di Modena dell'ARPA (viale Fontanelli 23 - 41121 Modena) e al Servizio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche (viale Barozzi 340 - 41124 Modena); specificatamente i dati di cui trattasi sono costituiti da:*

- autocontrolli propriamente detti: risultati analitici refluo in entrata e in uscita dall'impianto, riassumibili in apposita tabella che deve riportare per ogni campionamento effettuato il valore di SST, BOD_5 , COD e, ove richiesto, P totale e N totale;

- attività di controllo demandata: risultati analitici dello scarico riportati singolarmente su specifico certificato con carta intestata e firmato dal responsabile del laboratorio;

- analisi "in doppio": risultati analitici del campione effettuato da ARPA per la verifica della Tabella 3, riassumibili in apposita tabella;

Tutti i documenti trasmessi hanno carattere di ufficialità pertanto dovranno essere redatti su carta intestata e firmati da soggetti responsabili (non necessariamente dagli stessi firmatari del Protocollo); non occorre trasmettere anche i Verbali di Prelievo, tale documentazione va preferibilmente tenuta presso l'impianto di riferimento a disposizione degli organi di controllo, qualora custodita altrove causa diversa organizzazione interna deve essere comunque prontamente reperibile a richiesta. In alternativa sarà privilegiato l'utilizzo di PEC, in particolare per le comunicazioni all'indirizzo della Provincia.

In ogni caso ARPA e Gestori garantiscono lo scambio organico dei flussi informativi e dei dati rilevati.

La produzione dell'archivio e la trasmissione dei dati relativa all'applicazione del presente Protocollo secondo le indicazioni del punto E della DGR 1299/01, competono ad ARPA che provvede a trasmetterli alla Provincia di Modena e alla Regione Emilia Romagna entro la fine di marzo di ogni anno.

Da parte sua la Provincia di Modena provvederà a comunicare ai Gestori il giudizio circa la conformità annuale alle Tabelle 1 e 2 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 conseguito da ciascun impianto considerato nel presente Protocollo.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo **ha durata triennale a partire dal 1 gennaio 2014** e, comunque, fino all'entrata in vigore di un nuovo protocollo. I sottoscrittori potranno effettuare di comune accordo le modifiche ritenute necessarie a fronte di eventuali nuove indicazioni regionali e/o per intervenute nuove norme statali.

IL PRESENTE TESTO SOSTITUISCE INTEGRALMENTE, ALLEGATI COMPRESI, IL DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 99 DEL 20.03.2007

I Gestori coinvolti sono:

AIMAG S.p.A. - via Maestri del Lavoro 38 Mirandola (MO)

HERA S.p.A. - via Berti Pichat 2/4 Bologna

SORGEAQUA S.R.L. - piazza Verdi 6 Finale Emilia (MO)

Amministrazione Comunale di Fanano (MO)

Amministrazione Comunale di Fiumalbo (MO)

Amministrazione Comunale di Montese (MO)

Posto che le disposizioni del presente protocollo sono comunque inserite come prescrizione nelle singole autorizzazioni allo scarico, relativamente ai depuratori già facenti parte del presente Protocollo, i Gestori si impegnano alla tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche della potenzialità impiantistica nonché dell'eventuale collettamento di scarichi di acque reflue industriali a reti fognarie attualmente trattanti solo reflui domestici. Nella prospettiva di un eventuale inserimento nel Protocollo devono altresì essere tempestivamente comunicate le eventuali modifiche della potenzialità impiantistica, qualora raggiunga i 2.000 AE, dei depuratori oggi non

compresi nel Protocollo. Dette comunicazioni potranno comportare l'aggiornamento del Protocollo tramite modifica degli allegati che saranno aggiornati e sottoscritti dalle parti, rimanendo invariati gli accordi del presente Protocollo.

Per quanto non espressamente previsto in questa sede si rimanda alla normativa nazionale D.Lgs. 152/2006 e alle specifiche direttive regionali richiamate (Delibere della Giunta Regionale n. 1299/2001 e n. 2241/2005).

Nessun onere finanziario deriva agli Enti coinvolti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Allegati: - Elenco depuratori soggetti al presente Protocollo distinti per Gestore
- Verbale di campionamento

Modena, in data _____

Firmatari

Provincia di Modena: _____

ARPA Sezione Provinciale di Modena: _____

AIMAG S.p.A.: _____

HERA S.p.A. _____

SORGEAQUA S.R.L.: _____

Amministrazione Comunale di Fanano (MO): _____

Amministrazione Comunale di Fiumalbo (MO): _____

Amministrazione Comunale di Montese (MO): _____